



ConsulenzaAgricola.it

RISPOSTE EFFICACI PER IL MONDO AGRICOLO

GUIDA AL CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA

(aggiornato a febbraio 2018)



ConsulenzaAgricola.it

RISPOSTE EFFICACI PER IL MONDO AGRICOLO

Il contratto di affiancamento in agricoltura

I commi 119 e 120 dell'art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 prevedono la possibilità di stipulare contratti di affiancamento, tramite i quali "imprenditori agricoli anziani" si impegnano a trasferire ad un "giovane agricoltore affiancato" (o a più giovani associati) le proprie competenze nell'ambito della propria attività agricola e, dall'altro, il giovane a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa stessa.

Per "imprenditore agricolo anziano" si intende l'agricoltore, anche non professionale, o il coltivatore diretto, che sia titolare di una o più attività d'impresa agricola, come definita dall'art. 2135 c.c., e che abbia già compiuto i 65 anni oppure sia pensionato, indipendentemente dall'età anagrafica.

Per "giovane agricoltore affiancato" si intende un individuo di età compresa tra i 18 e i 40 anni che non abbia già il possesso di terreni agricoli e non sia già imprenditore agricolo. Il giovane affiancato può svolgere anche altre attività purché esse non pregiudichino i requisiti previsti dalla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)¹.

È prevista la possibilità di stipulare un contratto di affiancamento con più giovani organizzati in forma associata. La disposizione non specifica con quale forma giuridica debba realizzarsi l'associazione tra i giovani. L'associazione potrà (dovrà) perciò assumere la forma societaria di persone o di capitali o cooperativa, purché tutti i giovani soci abbiano, al momento della stipulazione del contratto con "l'imprenditore anziano", i requisiti previsti per l'accesso al contratto di affiancamento.

Il contratto di affiancamento è stato concepito dal legislatore per favorire l'inserimento e poi il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola a giovani imprenditori; esso deve prevedere necessariamente:

- 1) durata massima non superiore a 3 anni;
- 2) data di inizio degli effetti contrattuali compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020²;
- 3) il progetto di inserimento, che consiste nel descrivere in modo dettagliato le modalità del trasferimento delle competenze, gli investimenti (innovazioni e miglioramenti fondiari) necessari alla crescita dell'impresa e il tipo di apporto gestionale e lavorativo del giovane affiancato e le sue responsabilità;
- 4) partecipazione del giovane affiancato alla partecipazione degli utili dell'impresa in una misura compresa tra il 30% e il 50% (e i criteri per la determinazione dell'utile)³;
- 5) se al termine del periodo di affiancamento è previsto o meno il subentro nella gestione dell'azienda;
- 6) la determinazione di forme compensative a favore del giovane in caso di cessazione anticipata del contratto di affiancamento.

¹ Questa interpretazione discende da quanto disposto dal comma 120: "Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99."

² Il periodo in cui è ammessa la stipulazione di contratti di affiancamento lo si deduce dal primo periodo del comma 119. Tuttavia le agevolazioni contributive sono previste solo per le iscrizioni effettuate nel 2018 (comma 117).

³ La partecipazione agli utili d'impresa appare l'unica modalità ammessa per compensare l'attività e la responsabilità del giovane.

Ulteriori disposizioni prevedono il diritto di prelazione del giovane in caso di vendita del fondo nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto di affiancamento, l'equiparazione del giovane allo IAP durante il periodo di affiancamento (col correlato obbligo da parte dell'imprenditore anziano di denuncia all'INPS)⁴.

Il giovane agricoltore affiancato ha accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il giovane è tenuto a impiegare le agevolazioni creditizie e i contributi a fondo perduto nell'ambito dell'azienda coogestita con l'imprenditore anziano. In questo caso il contratto deve necessariamente prevedere il passaggio del controllo gestionale al termine del periodo di affiancamento.

Il contratto di affiancamento ha alcuni tratti comuni con quello di società e a quello di compartecipazione agraria, ma si differenzia da questi per la diversità di causa. Infatti, il contratto societario è caratterizzato dalla comunione di scopo, mentre la causa della compartecipazione agraria è la divisione del prodotto. Elementi del tutto assenti nel contratto di affiancamento, la cui causa, si è già detto, è l'inserimento di giovani nell'attività di impresa e il loro subentro nella gestione, a cui corrisponderà (eventualmente) il ritiro dell'imprenditore anziano. Si deve anche escludere che il contratto di affiancamento sia assimilabile ad un contratto di associazione in partecipazione, atteso che in tale tipo di contratto è vietato l'apporto di lavoro.

La natura giuridica del contratto di affiancamento appare piuttosto un rapporto associativo sui generis, di natura non societaria, ove entrambi i soggetti hanno poteri gestori nella conduzione aziendale ma il titolare, cioè l'imprenditore, rimane comunque sempre il soggetto affiancante (cioè l'anziano). Il giovane ha quindi esclusivamente poteri gestori a valenza interna all'azienda; può, quindi, assumere decisioni nell'ambito dei poteri concordati col titolare, ma gli è precluso il rapporto con i terzi e la rappresentanza dell'impresa, poiché se ciò avvenisse il rapporto tra affiancante e affiancato si trasformerebbe inevitabilmente in una società di fatto.

Non sembra però inconciliabile con l'impianto normativo la possibilità che "l'imprenditore anziano" sia una società, a condizione che il socio mentore sia IAP e ultrasessantacinquenne. Il passaggio gestionale potrebbe avvenire, al termine del periodo di affiancamento, con una cessione di quote che garantiscano al giovane il controllo societario.

Le norme regolatrici del contratto di affiancamento nulla dispongono sulla natura fiscale degli utili percepiti dal giovane affiancato.

Si deve, pertanto, ricercare all'interno delle disposizioni del TUIR (testo unico imposta sul reddito) in quali tipologie di reddito ricadono tali utili.

In assenza di chiarimenti specifici, sembra molto difficile ipotizzare la natura associativa del contratto di affiancamento; pertanto, riteniamo debba escludersi la possibilità di attribuire al giovane una quota di reddito agrario ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del TUIR. Alla luce di ciò, l'intera quota di utili percepita dal giovane dovrebbe essere considerata quale compenso derivante da obbligazioni di fare (art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR).

4 Il comma 117 della legge n.205/2017 ha previsto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali per le iscrizioni di giovani agricoltori che avvengono nell'anno 2018. L'esonero vale per i primi 36 mesi, poi si applicano delle riduzioni per i 24 mesi successivi (rispettivamente 66% e 50%). L'esonero e le riduzioni si applicano esclusivamente per i contributi inerenti l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al momento l'unica possibilità di considerare gli utili percepiti dal giovane associato quale quota del reddito agrario dei terreni sui quali svolge la sua attività, è quella che il giovane associato sia un parente dell'imprenditore associante e che sussista una impresa familiare (art. 230-bis c.c.), sempreché gli utili pattuiti per il contratto di affiancamento siano i medesimi riconosciuti per la partecipazione all'impresa familiare stessa. L'enunciazione dell'impresa familiare dovrà avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata e avrà effetti, ai fini dell'imposta sul reddito, a partire dall'anno successivo.

Legge 27/12/2017 n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Art. 1 - Comma 119

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 1 - Comma 120

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.